

<u>PDL 953 APREA</u> <i>Testo Base</i>	<u>PDL 3357 GOISIS</u>
<p style="text-align: center;">Capo I GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Art. 1. <i>(Governo delle istituzioni scolastiche).</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.</p> <p>2. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, i rappresentanti degli enti locali e, su deliberazione delle singole istituzioni scolastiche, i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, secondo i principi della presente legge.</p> <p>3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali della presente legge. Le istituzioni scolastiche costituiscono, altresì, organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.</p> <p>5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili, coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Il piano tiene conto delle prevalenti richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori, il patto educativo tra famiglie e docenti e tra istituzione scolastica e territorio.</p> <p>6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, spettanti agli organi di cui all'articolo 3, comma</p>	<p style="text-align: center;">Titolo III GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME Art. 33. <i>(Principi generali).</i></p> <p>1. Alle istituzioni scolastiche è attribuita la personalità giuridica. Esse sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sviluppo e sperimentazione, nonché amministrativa e finanziaria, ai sensi della presente legge.</p> <p>2. Le istituzioni scolastiche autonome sono responsabili della definizione e realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine collaborano tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali della persona e gli obiettivi generali del sistema dell'istruzione.</p> <p>3. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, di formazione e di istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo educativo-formativo, coerentemente con le finalità e con gli obiettivi generali del sistema dell'istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.</p> <p>4. La personalità giuridica e l'autonomia delle istituzioni scolastiche sono deliberate dal presidente della giunta regionale.</p>

1, lettere *b*) e *c*), e compiti di gestione e coordinamento, spettanti al dirigente scolastico.

7. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinarie. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio di amministrazione. Nelle scuole paritarie restano salve la responsabilità propria del soggetto gestore, secondo le disposizioni del codice civile, nonché l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 2.

(Trasformazione delle istituzioni scolastiche in fondazioni).

1. Ogni istituzione scolastica può, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, costituirsi in fondazione, con la possibilità di avere *partner* che ne sostengano l'attività, che partecipino ai suoi organi di governo e che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e a innalzare gli *standard* di competenza dei singoli studenti e di qualità complessiva dell'istituzione scolastica.

2. I *partner* previsti dal comma 1 possono essere enti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni *non profit*. Le istituzioni scolastiche che sono trasformate in fondazioni devono prevedere nel loro statuto l'obbligo di rendere conto alle amministrazioni pubbliche competenti delle scelte effettuate a livello organizzativo e didattico e svolgere una costante azione di informazione e di orientamento per genitori e studenti.

3. Le istituzioni scolastiche trasformate in fondazioni definiscono gli obiettivi prioritari di intervento, prevedono le necessarie risorse economiche e individuano, mediante appositi regolamenti interni, le funzioni e gli strumenti di indirizzo, di coordinamento e di trasparenza

dell'azione didattica e finanziaria.

Art. 3.

(Organi delle istituzioni scolastiche)

1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

- a) il dirigente scolastico;
- b) il consiglio di amministrazione di cui agli articoli 5 e 6;
- c) il collegio dei docenti di cui all'articolo 7;
- d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 8;
- e) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 10.

Art. 4.

(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.

Art. 5.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale dell'attività di istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:

a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;

b) approva il piano dell'offerta formativa;

c) approva il programma annuale delle

Art. 34.

(Organi di autogoverno della scuola).

1. Per il perseguimento degli obiettivi di progettazione educativa e per la realizzazione dei relativi percorsi formativi, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, istituiscono gli organi di autogoverno di cui al comma 2 e ne disciplinano il funzionamento secondo i principi e le modalità indicate nel proprio statuto.

2. Gli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche sono:

- a) il consiglio dell'istituzione;
- b) il collegio dei docenti;
- c) il dirigente scolastico.

[Si rinvia al](#)

[Titolo I](#)

[Capo III](#)

[DIRIGENTI SCOLASTICI](#)

[Art. 24. e ss.](#)

Art. 35.

(Consiglio dell'istituzione).

1. Il consiglio dell'istituzione ha funzioni di indirizzo e di programmazione e approva:

a) lo statuto e il regolamento interno;

b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;

c) il piano dell'offerta formativa, deliberato dal collegio dei docenti, verificandone la compatibilità in base alle risorse professionali e finanziarie disponibili;

d) il bilancio e il conto consuntivo;

e) le attività definite nell'ambito delle

<p>attività;</p> <p>d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;</p> <p>e) nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione, di cui all'articolo 10, entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione.</p> <p>2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.</p> <p>3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può modificare il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.</p> <p>4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dell'amministrazione competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. <i>(Composizione del consiglio di amministrazione).</i></p> <p>1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a undici, ivi compreso il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti. Ne fanno parte, altresì, rappresentanti dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola ed esperti esterni scelti in ambito educativo, tecnico o</p>	<p>forme di collaborazione socio-territoriale, nonché le convenzioni che regolano eventuali accordi di rete o consortili con le istituzioni scolastiche;</p> <p>f) gli accordi e le intese con soggetti pubblici istituzionali o privati per la realizzazione di progetti formativi coerenti con il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gestionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni di segretario, anche il direttore dei servizi generali e amministrativi, che non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il programma annuale delle attività. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio di amministrazione.

Art.7
(*Collegio dei docenti*).

1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, all'elaborazione del piano dell'offerta formativa in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5.

2. Il collegio dei docenti è articolato in dipartimenti disciplinari, presieduti da un docente coordinatore, ovvero in ulteriori forme organizzative, definite dal collegio stesso. Le modalità organizzative del collegio dei docenti sono recepite dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

3. Il collegio dei docenti si riunisce in seduta obbligatoria all'inizio dell'anno scolastico per approvare la propria organizzazione interna e l'elaborazione del piano dell'offerta formativa.

Art. 36.
(*Collegio dei docenti*).

1. Il collegio dei docenti, in quanto organo preposto alla programmazione degli interventi educativi, definisce in piena autonomia gli obiettivi formativi, tenendo conto delle proposte espresse dalle realtà scolastiche e delle indicazioni che pervengono dalle comunità operanti sul territorio, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione didattica, individua e approva i curricoli formativi, programma le attività curriculari ed extracurriculari, integrative e aggiuntive, e definisce i criteri di utilizzazione del personale docente.

2. Il collegio dei docenti si articola in commissioni disciplinari e interdisciplinari, in organismi di programmazione didattico-educativa di norma corrispondenti ai consigli dei docenti della classe, nonché in altre articolazioni funzionali necessarie per l'esplicarsi della propria attività.

3. Il collegio dei docenti elegge al suo interno un coordinatore didattico al quale il dirigente scolastico fa riferimento per la piena attuazione del piano dell'offerta formativa, fatte salve le competenze spettanti al medesimo

Art. 8.

(Organi di valutazione collegiale degli alunni).

1. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze in uscita, in coerenza con i profili formativi relativi ai singoli percorsi di studio, secondo modalità indicate dal regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

Art. 9.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono l'esercizio dei diritti di riunione e di associazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 10.

(Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto).

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con i servizi di valutazione di competenza regionale, con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni, un nucleo di valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da docenti esperti ai sensi dell'articolo 17,

collegio.

4. Le deliberazioni del collegio dei docenti, in quanto espressione della libertà d'insegnamento, non costituiscono materia contrattuale.

5. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Si rinvia a:

Art. 23.

(Comitato di valutazione dell'offerta formativa e del personale scolastico delle istituzioni scolastiche autonome).

comma 2, della presente legge e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento di istituto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), che ne prevede anche il compenso. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività.

Capo II
AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LIBERTÀ
DI SCELTA EDUCATIVA DELLE
FAMIGLIE

Art. 11.

(Decentralizzazione).

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuati modalità e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessari per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni e agli enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e di formazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano il trasferimento è disposto, se le relative funzioni non sono già state attribuite, con le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. All'atto del trasferimento disposto ai sensi del comma 1, ogni singola regione e provincia autonoma attribuisce le risorse finanziarie pubbliche disponibili alle istituzioni scolastiche accreditate, sulla base del criterio principale della «quota capitaria», individuata in base al numero effettivo degli alunni iscritti a ogni istituzione scolastica, tenendo conto del costo medio per alunno, calcolato in relazione al contesto territoriale, alla tipologia dell'istituto, alle caratteristiche qualitative delle proposte formative, all'esigenza di garantire stabilità nel tempo ai servizi di istruzione e di formazione

Art. 37.

(Autonomia statutaria).

1. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria.

2. Lo statuto delle istituzioni scolastiche regola in particolare:

a) i principi e i criteri di organizzazione dell'istituzione scolastica;

b) i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del piano dell'offerta formativa;

c) le funzioni, la composizione e le modalità di nomina del collegio dei docenti e degli organi di indirizzo e di controllo, di gestione e di coordinamento;

d) i contenuti e le modalità di approvazione del regolamento interno che, in attuazione dello statuto, definisce, tra l'altro, le modalità del sistema di valutazione degli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi;

e) le modalità di formazione e di approvazione del bilancio e del conto consuntivo;

f) la predisposizione della carta dei servizi di cui all'articolo 38;

g) la partecipazione dell'istituzione e della comunità scolastica a progetti o a iniziative d'integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito nazionale, europeo e internazionale;

h) i rapporti con gli enti locali e con i rappresentanti delle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi socio-

<p>offerti, nonché a criteri di equità e di eccellenza.</p>	<p>territoriali.</p> <p>3. Lo statuto è adottato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è inviato al presidente della regione che, entro sessanta giorni, ne verifica la legittimità, nonché l'eventuale e conseguente adeguamento, tenuto conto anche della conformità dello statuto agli atti regionali di programmazione e di indirizzo; decorso tale termine il consiglio dell'istituzione approva in via definitiva lo statuto. Le modifiche allo statuto sono adottate con la procedura prevista dal presente comma.</p> <p style="text-align: center;">Art. 38. <i>(Carta dei servizi).</i></p> <p>1. Ogni istituzione scolastica approva la carta dei servizi, quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio, e informa gli studenti e le famiglie sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa di ciascuna istituzione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle disposizioni della presente legge.</p> <p style="text-align: center;">Art. 39. <i>(Rapporto tra le istituzioni scolastiche e la realtà territoriale).</i></p> <p>1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado concorrono allo sviluppo del territorio in cui operano attraverso la programmazione di un'offerta formativa coerente ai bisogni del territorio delle comunità e operano per l'integrazione e per la collaborazione tra le stesse istituzioni scolastiche e gli altri soggetti istituzionali.</p> <p>2. Nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curriculum obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, culturale, ambientale, urbanistico, economico e sportivo.</p> <p>3. I percorsi di cui al comma 2 sono volti</p>
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

altresì a fornire le conoscenze necessarie a esercitare consapevolmente i diritti di cittadinanza attiva, di legalità e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento delle diversità e delle specificità territoriali aperte e inserite nella comunità nazionale, europea e internazionale.

4. Nell'ambito del piano dell'offerta formativa è definita la quota curricolare da dedicare ai percorsi di cui ai commi 2 e 3.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER
L'AUTOGOVERNO DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

Art. 40.

*(Dotazione e autonomia finanziarie delle
istituzioni scolastiche).*

1. L'autonomia amministrativa e finanziaria delle istituzioni scolastiche è finalizzata alla migliore gestione delle risorse definite dal relativo bilancio regionale e assegnate alle medesime istituzioni.

2. L'esercizio finanziario delle istituzioni scolastiche ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

3. La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e di investimento è attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e la razionalizzazione della spesa nonché il riequilibrio di situazioni di svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia, di ciascun indirizzo e di ciascun percorso. Le istituzioni scolastiche possono prevedere il versamento da parte degli studenti e delle famiglie di contributi per il rimborso delle spese relative alla realizzazione di attività facoltative, integrative o di laboratorio con forme di esonero totale o parziale, in base al merito e alla capacità economica della famiglia.

4. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:

a) le assegnazioni della regione per spese di funzionamento e di investimento;

b) il contributo e le assegnazioni di altri

enti pubblici;

c) i contributi di istituzioni, imprese o privati, compresi i versamenti degli studenti o delle famiglie;

d) i proventi derivanti da convenzioni o da contratti con soggetti esterni;

e) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

5. Le assegnazioni della regione per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla giunta regionale.

6. La giunta regionale determina le assegnazioni ordinarie di cui al comma 5 sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto dell'entità e della complessità della singola scuola.

7. Le assegnazioni straordinarie di cui al comma 5 sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.

8. La regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento didattico-amministrativo dell'attività scolastica.

Art. 41.

(Disposizioni per il controllo amministrativo e contabile delle istituzioni scolastiche).

1. Le istituzioni scolastiche sono sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte di uno o più nuclei di controllo, nominati dal dirigente del centro servizi competente. I nuclei sono composti da personale regionale qualificato in materia amministrativa e contabile o da esperti esterni appositamente incaricati. I criteri e le modalità di funzionamento dei nuclei sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 2.

2. Con regolamento della regione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria, amministrativa e contabile delle

<p style="text-align: center;">Capo III STATO GIURIDICO, MODALITÀ DI FORMAZIONE INIZIALE E RECLUTAMENTO DEI DOCENTI Art. 12. (Finalità).</p> <p>1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.</p> <p>2. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la Repubblica promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, nelle quali essi possono sviluppare la propria dimensione professionale.</p> <p>3. La funzione docente è rivolta</p>	<p>istituzioni scolastiche, per la formazione del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili nonché per la regolazione del servizio di cassa, per la redazione degli inventari e per il riscontro della gestione finanziaria.</p> <p style="text-align: center;">Art. 42. (Riqualificazione della spesa complessiva per l'istruzione).</p> <p>1. La regione provvede alla riqualificazione della spesa complessiva per l'istruzione sulla base dei seguenti principi, al fine della riduzione della spesa corrente e della diversificazione degli investimenti:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) ridefinire la rete scolastica territoriale sulla base di parametri oggettivi, che consentano il dimensionamento del numero minimo e massimo degli alunni;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) attribuire alla scuola un organico secondo parametri e criteri anche pluriennali stabiliti in conformità alle deliberazioni approvate dai relativi consigli dell'istituzione ai sensi dell'articolo 35.</p> <p style="padding-left: 40px;">c) riqualificare la spesa per il personale al fine della miglior efficacia nell'erogazione del servizio dell'istruzione.</p> <p style="text-align: center;">Titolo I DISPOSIZIONI PER IL RECLUTAMENTO, L'ORGANIZZAZIONE, LA VALUTAZIONE E L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE DOCENTE, DIRIGENTE E AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Trasferimento del personale docente, dirigente e amministrativo, tecnico ed ausiliario nei ruoli regionali).</p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi da concludere in</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

prioritariamente a educare i giovani all'autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L'assolvimento di tali compiti, in collaborazione con la famiglia di ciascun allievo, e i relativi risultati educativi costituiscono l'oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.

4. Sono assicurate ai docenti la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale, quali strumenti per l'attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l'efficacia della prestazione professionale del servizio di istruzione e di formazione. In particolare, è assicurata a ogni docente la libertà di scelta dei contenuti e delle metodologie didattici, nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e del piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Art. 13.

(Percorsi di formazione iniziale dei docenti).

1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

2. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 5, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono individuati modalità e tempi per il trasferimento alle regioni del personale docente, dirigente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola dipendente dallo Stato.

2. L'individuazione del contingente del personale scolastico da trasferire alle singole regioni ai sensi del comma 1 avviene sulla base di criteri concertati con le organizzazioni sindacali, tenendo conto delle singole domande di trasferimento nel ruolo della regione di preferenza.

3. All'atto del trasferimento del personale scolastico sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente, dirigente e ATA delle scuole.

La gestione del personale di cui al presente articolo è attuata nel rispetto dello stato giuridico definito a livello statale.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lo Stato versa alle singole regioni la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione dell'attività stessa, sulla base dei costi prestabiliti.

5. Sono altresì trasferite alle regioni le competenze degli organi centrali e periferici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di personale scolastico. Tali organi provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti degli uffici centrali e degli uffici periferici concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni e relativi ad affari non ancora esauriti.

6. Ai sensi del comma 5 si intendono sostituiti gli organi centrali dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti per materia fanno riferimento, per quanto riguarda le funzioni decentrate a livello territoriale, a funzioni amministrative degli organi o degli uffici centrali dello Stato.

Art. 2.

<p>b) il profilo formativo e professionale del docente;</p> <p>c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;</p> <p>d) i relativi ambiti disciplinari;</p> <p>e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi centoventi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.</p> <p>3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 2, lettera c), disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di <i>handicap</i> e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di <i>stage</i> all'estero.</p> <p>4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del</p>	<p>(<i>Inquadramento nei corrispondenti ruoli regionali</i>).</p> <p>1. Il personale di cui all'articolo 1 è inquadrato in un apposito ruolo regionale, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei relativi profili, ed è collocato negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, l'immissione nei ruoli del personale di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata con la prima legge regionale di istituzione dei relativi ruoli regionali.</p> <p>3. Al personale di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.</p> <p>4. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui al presente articolo si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali in favore delle regioni in misura pari alle spese comunque sostenute dallo Stato nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale. I criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dallo Stato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata.</p> <p>5. Fino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, alla gestione e all'organizzazione del personale da trasferire continua a provvedere l'amministrazione di provenienza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3. (<i>Funzioni degli operatori delle istituzioni scolastiche autonome</i>).</p> <p>1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, i docenti, il personale ATA e assistente educatore che svolgono la propria attività nelle istituzioni scolastiche autonome partecipano al sistema educativo ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e regionali.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lettera a), con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.

6. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.

Art. 14.
(Albo regionale).

1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 13, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l'ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali di cui all'articolo 21, comma 3, e distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

2. I dirigenti e i docenti provvedono ad attuare il servizio educativo. A tale fine prestano la propria attività in funzione dei servizi attivati presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo e collaborano con gli organismi di valutazione e di ricerca, sia interni alle istituzioni scolastiche, sia esterni, regionali e nazionali.

3. La libertà di insegnamento dei docenti si esplica in particolare nell'autonomia didattica, nonché nella libertà di ricerca.

4. Il personale ATA e assistente educatore concorre al funzionamento delle istituzioni scolastiche alle dipendenze funzionali del dirigente dell'istituzione.

5. Il personale assistente educatore collabora, altresì, con il personale docente nella programmazione, organizzazione e realizzazione dell'attività educativa e di assistenza diretta agli studenti che necessitano di attività di sostegno, allo scopo di favorirne l'integrazione.

6. Gli operatori delle istituzioni scolastiche autonome sono sottoposti a valutazione della loro attività.

7. I contratti collettivi di lavoro regionali, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della presente legge, disciplinano le forme e le modalità della valutazione dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA e assistente educatore riconoscendo le distinte professionalità.

Si rinvia a :

Art. 17.

(Albo regionale dei docenti).

Art. 18.

(Prova d'iscrizione all'albo).

Art. 4.

(Funzioni esercitate dalle regioni).

1. Le regioni hanno l'obbligo di predisporre, con legge regionale, le condizioni atte a garantire la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del sistema dell'istruzione.

2. La regione, nel rispetto dell'autonomia

	<p>delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera <i>n</i>), della Costituzione, svolge le seguenti funzioni di governo:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>a</i>) emanazione di regolamenti;<i>b</i>) adozione del piano regionale per il sistema dell'istruzione e degli altri atti di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 31;<i>c</i>) controllo e valutazione delle attività e dei risultati;<i>d</i>) produzione di attività tecnica e amministrativa a supporto del sistema dell'istruzione;<i>e</i>) svolgimento dell'attività ispettiva, compresa la vigilanza, nonché dell'attività di supporto alle istituzioni scolastiche;<i>f</i>) gestione dei servizi di rete, informatici e telematici;<i>g</i>) riconoscimento e vigilanza sulle istituzioni scolastiche paritarie;<i>h</i>) certificazione e vigilanza sulle attività formative organizzate da soggetti privati;<i>i</i>) assegnazione delle risorse e attuazione di interventi diretti per il funzionamento del sistema dell'istruzione. <p>3. Ogni regione determina l'organico regionale del personale docente in considerazione dei limiti previsti dalla propria legge di bilancio, nonché delle deliberazioni delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 5.</p> <p>4. La legge di bilancio di ogni regione stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>a</i>) la dotazione complessiva dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA delle istituzioni scolastiche assunto con contratto a tempo indeterminato;<i>b</i>) la spesa massima per il personale delle
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 15.

(Contratto di inserimento formativo al lavoro).

1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 13, svolgono un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro. L'ufficio scolastico regionale competente, tenendo conto delle esigenze e delle richieste espresse dalle istituzioni scolastiche, provvede all'assegnazione dei docenti alle medesime istituzioni ai fini della stipulazione, da parte dei rispettivi dirigenti scolastici, del contratto di inserimento formativo al lavoro, cui si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.

2. I docenti svolgono l'anno di applicazione, che prevede l'assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un *tutor* designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della funzione di *tutor*.

3. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto a svolgere, oltre al normale orario di servizio, attività formative connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dall'università, sulla base delle indicazioni del *tutor*.

4. Concluso l'anno di applicazione, il docente discute dinanzi alla commissione di valutazione di cui all'articolo 17, comma 4, una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nel medesimo anno e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e con l'attribuzione di un punteggio, tenuto anche conto degli elementi di valutazione forniti dal *tutor*. In caso di giudizio negativo della commissione l'anno di applicazione può essere ripetuto una sola volta.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti che svolgono l'anno di applicazione nelle istituzioni scolastiche si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del

istituzioni scolastiche, compreso quello assunto a tempo determinato.

Si rinvia a :

Art. 8.

(Accesso del personale docente).

Art. 5.

(Funzioni delle istituzioni scolastiche autonome).

1. Le funzioni di definizione dell'organico funzionale d'istituto, nonché degli strumenti di indirizzo, di coordinamento e di trasparenza dell'azione didattica, di ricerca e organizzativa del personale docente sono attribuite alle istituzioni scolastiche che definiscono gli obiettivi prioritari attraverso regolamenti interni.

2. Il consiglio dell'istituzione di cui all'articolo 35, nei limiti dei parametri stabiliti dalla normativa regionale, delibera annualmente l'organico funzionale d'istituto, costituito da:

a) i posti coperti da personale incaricato a tempo indeterminato ovvero pluriennale, ai sensi della presente legge;

b) i posti da mettere a concorso;

c) i posti disponibili per incarichi a tempo determinato;

d) i posti da assegnare a contratti di prestazione d'opera per particolari insegnamenti o attività;

e) la composizione oraria, anche a tempo parziale, dei posti d'insegnamento;

f) le tipologie e le caratteristiche funzionali dei posti necessari al supporto e all'attuazione dell'offerta formativa e da ricoprire con una delle modalità di cui al presente comma.

3. Ai fini della definizione dell'organico funzionale, il numero dei posti stabiliti dalla normativa regionale costituisce il limite massimo della disponibilità di personale dell'istituzione scolastica. All'interno di tale limite, la composizione dell'organico, la

<p>personale della scuola.</p> <p style="text-align: center;">Art.16 (<i>Concorso d'istituto</i>).</p> <p>1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dall'articolo 13, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 14, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell'anno di applicazione svolto ai sensi dell'articolo 15, requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.</p> <p style="text-align: center;">Art.17. (<i>Articolazione della professione docente</i>).</p> <p>1. La professione docente è articolata nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario e docente esperto, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica.</p> <p>2. Ai docenti esperti sono attribuite responsabilità anche in relazione ad attività di</p>	<p>formazione delle cattedre, la dimensione delle classi e le modalità di copertura dei posti sono determinati dal consiglio dell'istituzione in coerenza con il piano dell'offerta formativa e con gli indirizzi generali di gestione dell'istituzione scolastica.</p> <p>4. La proposta di organico funzionale, i criteri generali e le modalità di conferimento degli incarichi, sono oggetto di informazione preventiva degli organi regionali.</p> <p>5. L'organico funzionale è soggetto a certificazione di compatibilità finanziaria del dirigente competente dell'amministrazione scolastica. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro trenta giorni dalla deliberazione del consiglio dell'istituzione.</p> <p style="text-align: center;"><u><i>Si rinvia a:</i></u></p> <p style="text-align: center;">Art. 9. (<i>Concorsi regionali</i>).</p> <p style="text-align: center;">Art. 10. (<i>Bandi dei concorsi</i>).</p> <p style="text-align: center;">Art. 11. (<i>Modalità ed effettuazione dei concorsi del personale docente</i>).</p> <p style="text-align: center;">Art. 12. (<i>Composizione delle commissioni giudicatrici</i>).</p> <p style="text-align: center;">Art. 13. (<i>Superamento della prova di esame e graduatorie di merito</i>).</p> <p style="text-align: center;">Art. 14. (<i>Nomina dei candidati e conferimento dei posti disponibili agli idonei</i>).</p> <p style="text-align: center;"><u><i>Si rinvia a:</i></u></p> <p style="text-align: center;">Art. 19. (<i>Docenti ricercatori e docenti esperti</i>).</p> <p style="text-align: center;">Art. 6. (<i>Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di contrattazione collettiva regionale autonoma integrativa</i>).</p> <p>1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Per lo svolgimento di funzioni complesse nell'ambito dell'istituzione scolastica, possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, esclusivamente a docenti ordinari o esperti, remunerati con specifiche retribuzioni aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto.

3. All'interno di ciascun livello professionale di cui al comma 1 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificare in sede di contrattazione collettiva. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, la contrattazione collettiva definisce altresì il trattamento economico differenziato da attribuire a ciascuno dei livelli di cui al citato comma 1.

4. L'attività del personale appartenente ai livelli di docente iniziale e di docente ordinario è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un'apposita commissione di valutazione, in ordine a:

a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa;

b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa;

c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa;

d) i titoli professionali acquisiti in servizio.

5. La valutazione di cui al comma 4 non comporta effetti sanzionatori, salvo il caso di giudizio gravemente negativo e adeguatamente documentato in ordine a quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma, che dà luogo alla sospensione temporanea della progressione economica automatica per anzianità del docente. Le valutazioni periodiche

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «quattro comparti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque comparti, di cui uno concernente le figure professionali del personale della scuola,» e le parole: «quattro separate aree» sono sostituite dalle seguenti «tre separate aree»;

b) dopo il comma 3-*sexies* è inserito il seguente:

«3-*septies*. Per il personale della scuola, ferma restando la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, le regioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa regionale, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale».

Art. 7.

(Aree contrattuali autonome e rappresentanze sindacali unitarie d'area).

1. Ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, e tenuto conto della dimensione quantitativa e della specificità delle diverse figure professionali, il comparto scuola è distinto in tre aree separate:

a) area della docenza;

b) area del personale ATA;

c) area dei dirigenti scolastici.

2. Alle rappresentanze sindacali unitarie d'area di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché all'accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998, concernente la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche

costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel *portfolio* personale del docente.

6. La commissione di valutazione di cui al comma 4 è presieduta dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, è composta da tre docenti esperti, eletti all'interno della medesima istituzione scolastica o formativa, e da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo di cui all'articolo 20. La commissione è rinnovata, di norma, ogni cinque anni.

7. L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di docente ordinario avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni, tenendo conto dell'attività di valutazione effettuata dalla commissione di cui al comma 4, dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati.

8. L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante ed espletato a livello di reti di scuole.

9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli di docente ordinario e di docente esperto. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche, cui possono comunque partecipare sia i docenti interni, sia quelli provenienti da altre istituzioni scolastiche.

10. In attuazione dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l'avanzamento di livello previste al comma 7 del presente articolo, le procedure di valutazione e i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze

amministrazioni e la definizione del relativo regolamento elettorale. La rappresentanza sindacale unitaria dell'istituzione scolastica è soppressa.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 14 agosto 1971, n. 821;

b) l'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463;

c) l'articolo 6 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

d) il comma 7 dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'adeguamento della contrattazione di livello regionale nell'ambito del comparto scuola, il comitato di settore di cui al comma 2 è integrato da due rappresentanti nominati dalle regioni in sede di Conferenza unificata».

Capo II

PERSONALE DOCENTE

Art. 8.

(Accesso del personale docente).

1. L'accesso ai posti di lavoro per il personale docente con contratto a tempo indeterminato avviene mediante:

a) iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 17;

b) distinti concorsi regionali per merito.

2. La regione definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale docente a tempo indeterminato e determinato.

3. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili, con regolamento della regione è stabilita la quota di assunzioni da effettuare con le modalità individuate dal comma 1, lettere a) e b).

amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni del regolamento adottato ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art.18.

(Vicedirigenza delle istituzioni scolastiche).

1. È istituita la vicedirigenza delle istituzioni scolastiche.

2. Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta con il dirigente dell'istituzione scolastica, secondo le indicazioni di quest'ultimo, ed è tenuto al pieno rispetto dell'indirizzo organizzativo dell'istituzione stessa. In caso di assenza o di impedimento del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. Non possono essere delegati al vicedirigente atti di gestione di natura discrezionale e atti conclusivi di procedimenti amministrativi. Il vicedirigente è sovraordinato gerarchicamente ai docenti per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.

3. Alla qualifica di vicedirigente si accede mediante procedure concorsuali per titoli ed esami, indette con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a livello regionale e con cadenza periodica, cui sono ammessi i docenti esperti in possesso di laurea e al cui esito sono costituite graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine e grado di istituzioni scolastiche.

4. Il vicedirigente può essere esonerato dal servizio scolastico.

Art. 19

(Associazione professionale).

1. L'associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche all'interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l'attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.

2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate ai sensi

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la regione promuove intese con le università statali nonché con altri istituti di livello universitario volte all'integrazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti che tengano conto del raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali e tecnici espressi dal mondo produttivo locale.

5. La regione definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di tirocinio da realizzare presso le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale.

6. La regione programma e coordina lo svolgimento dell'anno di formazione dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione presso le istituzioni scolastiche tenendo conto delle esigenze espresse dalle istituzioni medesime. Le istituzioni interessate stipulano con il docente interessato un contratto di inserimento formativo al lavoro.

Art. 9.

(Concorsi regionali).

1. Per il reclutamento del personale docente la regione, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili nella rispettiva regione, a mezzo di procedure curate dal centro servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale di cui all'articolo 31 e con la formazione di graduatorie distinte per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione.

2. Le modalità e l'effettuazione dei concorsi regionali sono disciplinati dall'articolo 11.

3. Gli articoli 399, 400 e 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono abrogati.

Art. 10.

(Bandi dei concorsi).

<p>della normativa vigente in materia sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e valorizzate nelle loro funzioni propositive.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20. <i>(Organismi tecnici rappresentativi).</i></p> <p>1. Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e di formazione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo nazionale e in organismi regionali.</p> <p>2. Gli organismi di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa e finanziaria e sono composti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza elettiva dei docenti interessati. Una parte minoritaria dei loro componenti è designata dalle associazioni professionali di cui all'articolo 19, comma 2, e dalle università.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21. <i>(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi).</i></p> <p>1. L'organismo tecnico rappresentativo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 1:</p> <p>a) provvede alla raccolta dei dati contenuti negli albi regionali di cui all'articolo 14;</p> <p>b) formula proposte sui criteri da seguire per la formazione iniziale, per l'abilitazione nonché per l'individuazione degli <i>standard</i> professionali dei docenti;</p> <p>c) redige e aggiorna il codice deontologico;</p> <p>d) esercita potestà disciplinari sugli iscritti negli albi regionali di cui alla lettera a).</p> <p>2. L'organismo di cui al comma 1 formula inoltre proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché alle tecniche</p>	<p>1. I bandi dei concorsi regionali per titoli ed esami, di cui all'articolo 9, stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove e le sedi di esame, nonché il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.</p> <p>2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11. <i>(Modalità ed effettuazione dei concorsi del personale docente).</i></p> <p>1. I concorsi regionali, di cui all'articolo 9, sono disciplinati secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) la regione delibera annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascun ordine e per ciascuna classe di specializzazione, allo scopo di effettuare la copertura dei posti vacanti in ogni singola istituzione scolastica;</p> <p>b) i centri servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale di cui all'articolo 31 di ciascuna regione pubblicizzano, con cadenza triennale, le cattedre eventualmente vacanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, disponendo la preparazione di elenchi speciali, contenenti i nominativi dei docenti iscritti all'albo della regione di riferimento di cui all'articolo 17;</p> <p>c) per la selezione dei candidati, le istituzioni scolastiche singole o associate in rete espletano direttamente i concorsi, avvalendosi di una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 12;</p> <p>d) la selezione dei candidati avviene mediante una prova orale di esame, finalizzata all'accertamento delle capacità comunicative e metodologiche dei concorrenti;</p> <p>e) qualora, in ragione dell'esiguo numero di candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e alle procedure di reclutamento dei docenti.

3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta degli albi regionali di cui all'articolo 14 e alla formulazione di pareri e di proposte in materie attribuite all'organismo tecnico rappresentativo nazionale per quanto riguarda l'ambito di rispettiva competenza.

4. Nell'ambito di ogni organismo di cui al comma 3 sono istituite distinte commissioni disciplinari per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione e la formazione professionale.

Art. 22.

(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area).

1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d'area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell'area dei docenti. Ad essa si applicano le

oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 12, il centro servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi;

f) le istituzioni scolastiche o il centro servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale, che curano l'espletamento del concorso, provvedono anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione delle sedi ai vincitori;

g) i provvedimenti di nomina, di cui all'articolo 14, sono comunque adottati dal dirigente del centro servizi amministrativi per la comunità scolastica;

h) ai concorsi sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli di formazione previsti dalla normativa nazionale vigente e dai bandi di concorso regionali;

i) per i concorsi dei docenti di religione cattolica la regione definisce i programmi di esame e i titoli dei componenti la commissione esaminatrice d'intesa con la rappresentanza diocesana.

[Si rinvia a:](#)

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di contrattazione collettiva regionale autonoma integrativa).

Art. 7.

(Aree contrattuali autonome e rappresentanze sindacali unitarie d'area).

Art. 12.

(Composizione delle commissioni giudicatrici).

1. Le commissioni giudicatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi regionali di cui all'articolo 9, da:

a) il presidente, scelto tra i professori

disposizioni di cui all'articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché all'accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1998, concernente la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e la definizione del relativo regolamento elettorale. Conseguentemente è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell'istituzione scolastica.

universitari o tra il personale direttivo delle scuole o delle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso;

b) da due membri scelti tra il personale docente con almeno cinque anni di servizio di ruolo e appartenente alle scuole o alle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso.

2. Qualora sia impossibile disporre di docenti di ruolo, le nomine possono essere conferite a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini alle materie di concorso; ove ciò non sia possibile, possono essere conferite a persone esperte, membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 23.

3. Con proprio regolamento la regione determina i criteri per l'integrazione dei componenti delle commissioni giudicatrici, nonché l'eventuale costituzione di sottocommissioni.

Art. 13.

(Superamento della prova di esame e graduatorie di merito).

1. La prova di esame del concorso è finalizzata all'accertamento delle capacità comunicative e metodologiche dei concorrenti.

2. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 12 dispongono di 45 punti:

a) 40 punti per la prova di esame;

b) 5 punti per la valutazione dei titoli.

3. I candidati che si sono collocati, anche a pari merito, tra i primi trenta posti d'iscrizione all'albo regionale, di cui all'articolo 17, possono avvalersi del maggior punteggio ottenuto alla prova d'iscrizione al medesimo albo prevista dall'articolo 18.

4. I titoli sono valutati esclusivamente previo superamento della prova d'esame.

5. Superano il concorso i concorrenti che hanno riportato alla prova di esame un punteggio non inferiore a 35/40.

6. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma del punteggio riportato nella

prova di esame e nelle valutazioni dei titoli, nonché del punteggio ottenuto alla prova d'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 18.

7. Ai fini della valutazione dei titoli, i vincitori del concorso che hanno prestato servizio con continuità per periodi non inferiori a tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio regionale possono usufruire di uno specifico punteggio; a tale fine sono stabiliti i criteri in base ai quali il servizio risulta essere stato prestato con continuità.

Art. 14.

(Nomina dei candidati e conferimento dei posti disponibili agli idonei).

1. Conseguono le nomine i candidati che si collocano in una posizione utile nella graduatoria del concorso regionale in relazione alle cattedre messe a concorso, nonché in relazione alle cattedre o ai posti da assegnare a eventuali dotazioni organiche aggiuntive eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le medesime nomine.

2. Ai docenti nominati è assegnato lo *status* giuridico di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Ai fini della continuità didattica, i vincitori del concorso regionale non possono godere di alcuna mobilità in istituti di altre regioni prima dei cinque anni di effettivo servizio e si impegnano a mantenere la residenza nel territorio di espletamento della loro attività per tutta la durata dell'incarico. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui agli articoli 21 e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Qualora si determini la situazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), l'assegnazione della sede è disposta, con riferimento alle cattedre o ai posti di dotazione organica aggiuntiva disponibili nelle istituzioni scolastiche, secondo l'ordine delle singole graduatorie di merito, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.

5. La graduatoria degli idonei ha validità ai fini della copertura delle cattedre o dei posti che si rendono disponibili nei tre anni intercorrenti

tra il primo e il secondo bando di concorso successivo, a causa di rinuncia, decadenza o dimissione dei vincitori, e decade trascorsi i tre anni a prescindere da eventuali dilazioni nei tempi di realizzazione dell'intera procedura concorsuale, compresa la pubblicazione della graduatoria di merito.

Art. 15.

(Quota interregionale).

1. Qualora per le classi di concorso ordinarie o relative a discipline di particolare specializzazione si abbia un numero limitato di candidati, il concorso riserva una quota di partecipazione agli iscritti agli albi di cui all'articolo 17 delle regioni limitrofe.

2. In ogni caso, in relazione al numero delle cattedre o dei posti previsti dai bandi di concorso, non sono assegnabili ai trasferimenti da altre regioni altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale.

Art. 16.

(Mobilità del personale docente).

1. La mobilità del personale docente s'informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata, in modo da garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, dai contratti collettivi regionali integrativi per il personale dirigente e docente all'interno del territorio regionale.

2. Il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o trasferito con mobilità territoriale o professionale da un'altra regione, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno cinque anni nelle scuole della regione della sede di nuovo insediamento. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui agli articoli 21 e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. I contratti previsti dal comma 1 sono sottoscritti dalla regione sulla base dell'intesa raggiunta in seno al comitato di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, della presente legge.

4. Fino a quando il contratto collettivo regionale integrativo non disponga

diversamente, il centro servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale di cui all'articolo 31 può disporre il trasferimento d'ufficio del personale docente per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede. Qualora ricorrano ragioni di particolari urgenza e gravità, il trasferimento può essere disposto anche in corso d'anno; in attesa del provvedimento di trasferimento il centro servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale può disporre, a fini cautelari, la sospensione dal servizio per un periodo massimo di quindici giorni.

Art. 17.

(Albo regionale dei docenti).

1. Ogni ufficio scolastico regionale istituisce l'albo regionale dei docenti, di seguito denominato «albo», distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. All'albo possono iscriversi i docenti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento e che sono residenti in uno dei comuni del territorio regionale.

2. L'albo contiene le seguenti indicazioni:

a) il voto ottenuto alla prova d'iscrizione di cui all'articolo 18;

b) i titoli e le altre eventuali specializzazioni e qualifiche di avanzamento della carriera;

c) l'indicazione della residenza nella regione d'istituzione dell'albo.

3. L'albo è compilato in base al voto ottenuto alla prova d'iscrizione di cui all'articolo 18.

4. Le deliberazioni in ordine alle domande d'iscrizione all'albo sono controllate dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

5. Si può essere iscritti a un solo albo.

6. L'albo è comunicato al presidente della regione, al presidente della provincia, ai sindaci e alle singole istituzioni scolastiche pubbliche, private e paritarie.

7. Possono esercitare l'attività di insegnamento presso le istituzioni scolastiche pubbliche, private e paritarie, i docenti iscritti ai relativi albi.

Art. 18.

(Prova d'iscrizione all'albo).

1. Il comitato di valutazione, di cui all'articolo 23, somministra ai docenti prove omogenee di valutazione, costituite da una serie di domande, per verificare la conoscenza dei processi di trasformazione e d'innovazione nella scuola dell'autonomia.

2. Il comitato di valutazione di cui al comma 1 valuta in particolare la conoscenza:

a) dei processi di innovazione in corso nei sistemi scolastici e formativi europei;

b) delle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di rapporti tra Stato, regioni ed enti locali e della loro applicazione in campo scolastico e formativo;

c) dell'attuazione del sistema educativo di istruzione e formazione;

d) degli aspetti formativi, giuridici, amministrativi, organizzativi, comunicativi e relazionali dell'istituzione scolastica autonoma;

e) dell'organizzazione della scuola per quanto concerne i rapporti con il territorio, l'uso delle tecnologie didattiche, l'educazione alla cittadinanza e alla legalità, nonché la valutazione dei processi sociali in atto.

Art. 19.

(Docenti ricercatori e docenti esperti).

1. I docenti nominati ai sensi dell'articolo 14 sono assunti con lo *status* giuridico di docenti ricercatori, per un periodo massimo di tre anni.

2. In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, l'assunzione con contratto a tempo determinato del personale docente è trasformata in assunzione definitiva, a tutti gli effetti giuridici, contrattuali, normativi e retributivi, al terzo

incarico annuale, previa valutazione meritocratica del servizio prestato a cura del comitato di valutazione di cui all'articolo 23 della presente legge.

3. Le istituzioni scolastiche promuovono accordi di rete volti a inserire i docenti di cui al comma 1 in progetti di ricerca, sperimentazione e sviluppo, nonché di formazione e aggiornamento obbligatori, tenuto conto della relativa classe di specializzazione.

4. I docenti che ottengono parere favorevole in merito allo svolgimento del proprio servizio, nonché delle attività didattiche e di sperimentazione ottengono lo *status* giuridico di docenti esperti, salvo successive valutazioni sulla garanzia e sulla qualità del servizio prestato a cura del comitato di valutazione di cui all'articolo 23.

Art. 20.

(Accesso ai ruoli del personale docente).

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo a livello regionale, per il 100 per cento dei posti pianificati annualmente da ciascuna regione.

Art. 21.

(Incarichi pluriennali).

1. I contratti di incarico dei docenti che hanno superato il concorso regionale sono stipulati per un minimo di cinque e per un massimo di dieci anni scolastici, con eventuale conferma subordinata alla valutazione periodica del comitato di valutazione di cui all'articolo 23.

2. Limitatamente al primo concorso indetto per ciascuna classe di concorso, i vincitori sono assunti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 22.

(Forme flessibili di impiego del personale docente).

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento previste dalla presente legge, anche ai fini della copertura del tempo pieno, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ai

sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Ai fini della copertura dell'orario settimanale a tempo pieno, nell'ambito di un'organizzazione della didattica improntata all'unitarietà della programmazione e alla sua articolazione flessibile, le istituzioni scolastiche possono raddoppiare i criteri per l'utilizzazione del doppio organico per gli insegnanti.

3. Nel caso della costituzione di reti di scuole previste dai regolamenti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche utilizzano gli organici funzionali di rete, per incarichi di almeno un anno, eventualmente rinnovabili.

4. Le competenze attribuite dalla presente legge all'istituzione scolastica sono esercitate dall'organo di rete, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'accordo stipulato tra le istituzioni scolastiche consorziate.

5. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede anche con il personale docente non di ruolo, residente nell'ambito regionale, che ha prestato almeno centottanta giorni di servizio, al quale può essere affidata l'attività di sostegno, escluse le funzioni normalmente attribuite al personale assistente educatore.

6. I centri servizi amministrativi di cui all'articolo 31 provvedono all'istituzione di un elenco del personale non di ruolo in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del presente articolo.

Art. 23.

(Comitato di valutazione dell'offerta formativa e del personale scolastico delle istituzioni scolastiche autonome).

1. Al fine di migliorare i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie, la regione istituisce il comitato di valutazione dell'offerta formativa e del personale scolastico delle istituzioni scolastiche autonome, di seguito denominato «comitato di valutazione», che dura in carica cinque anni, quale organismo tecnico-scientifico con il compito di valutare la qualità e l'efficienza del sistema educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie.

2. Il comitato di valutazione definisce i criteri e la procedura di valutazione delle istituzioni e del personale scolastico, garantendo

omogeneità con la valutazione disciplinata dalla normativa nazionale vigente. In particolare:

a) verifica i risultati del sistema educativo svolto dalle istituzioni scolastiche a livello territoriale;

b) promuove la valutazione interna delle istituzioni scolastiche;

c) verifica l'organizzazione ai fini dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione delle istituzioni scolastiche;

d) valuta i livelli professionali dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA e assistente educatore;

e) interviene a livello consultivo per la conferma e per il passaggio di ruolo dei docenti, prevista all'articolo 19, nonché per la loro iscrizione all'albo.

3. Con regolamento regionale sono disciplinati le competenze, la sede e le modalità di funzionamento di ciascun comitato di valutazione e dei nuclei operativi di supporto a livello provinciale, nonché il numero massimo dei componenti.

4. Il regolamento regionale di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della partecipazione alle iniziative di valutazione del sistema di istruzione di competenza del livello nazionale.

5. I nuclei operativi di cui al comma 3 coordinano le proprie attività attraverso incontri da tenere almeno due volte nel corso dell'anno scolastico e possono collaborare anche con analoghe istituzioni estere.

Capo III
DIRIGENTI SCOLASTICI
Art. 24.
(Dirigente scolastico).

1. Il dirigente scolastico è l'organo che assolve ai compiti di natura amministrativo-didattica che gli sono conferiti dall'ordinamento scolastico.

2. Nel rispetto dell'articolo 25 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. Adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale in attuazione degli indirizzi generali di organizzazione didattica deliberati dal collegio dei docenti ed è responsabile dei risultati per gli atti di sua competenza. Nell'espletamento dei suoi compiti, al servizio della comunità scolastica, mantiene i rapporti con le altre istituzioni scolastiche a livello centrale e periferico, con le istituzioni locali e con le altre realtà territoriali, con il mondo dell'impresa e del lavoro.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri fissati dal collegio dei docenti, può avvalersi di docenti da lui individuati ed è coadiuvato dal direttore dei servizi amministrativi.

4. Per eventuali provvedimenti che afferiscono alla sfera della didattica promossi dal dirigente scolastico nei confronti dei singoli docenti, lo stesso è tenuto ad acquisire in merito il parere del collegio dei docenti.

Art. 25.

(Albo regionale dei dirigenti scolastici).

1. È istituito l'albo regionale dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie del territorio, di seguito denominato «albo dei dirigenti».

2. L'albo dei dirigenti contiene elementi conoscitivi di carattere formativo e professionale utili per assicurare una corretta gestione della mobilità della dirigenza. Gli elementi conoscitivi e le modalità di costituzione dell'albo sono definiti con regolamento regionale, in conformità alle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. L'albo dei dirigenti è suddiviso nella sezione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e in quella dei dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

4. L'albo dei dirigenti contiene le seguenti indicazioni:

a) il voto ottenuto al concorso regionale;

b) i titoli e le altre eventuali specializzazioni e qualifiche;

c) l'indicazione della residenza nella regione d'istituzione dell'albo dei dirigenti.

5. L'albo dei dirigenti è compilato in base al voto ottenuto al concorso regionale.

6. Le deliberazioni in ordine alle domande di iscrizione all'albo dei dirigenti sono controllate dagli organismi tecnici rappresentativi regionali, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento.

7. Si può essere iscritti a un solo albo dei dirigenti.

8. L'albo dei dirigenti è comunicato al presidente della regione, al presidente della provincia, ai sindaci e alle singole istituzioni scolastiche pubbliche, private e paritarie.

9. Gli incarichi di dirigenza a tempo determinato, di cui all'articolo 27, possono essere assegnati esclusivamente ai dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti.

Art. 26.

(Reclutamento dei dirigenti scolastici).

1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla regione per la copertura dei posti di dirigente relativi alle istituzioni scolastiche regionali del primo e del secondo ciclo di istruzione. Al corso-concorso è ammesso il personale docente in servizio a tempo indeterminato, in possesso del diploma di laurea magistrale, del diploma accademico di secondo livello e dell'abilitazione all'insegnamento, che ha maturato almeno tre anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole pubbliche e paritarie.

2. Con regolamento, adottato in sede di comitato di settore di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4,

della presente legge, sono disciplinati:

a) le modalità e i tempi di svolgimento del corso-concorso di cui al comma 1;

b) l'eventuale pre-selezione per la partecipazione al corso-concorso;

c) le materie oggetto del corso-concorso;

d) il numero di posti messi a concorso, da calcolare tenendo conto, tra l'altro, dei posti vacanti e disponibili alla data d'indizione del concorso utili per l'assunzione a tempo indeterminato e delle previsioni di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi nel periodo di vigenza della graduatoria, che è almeno triennale;

e) la dichiarazione a vincitori di coloro che hanno superato l'esame finale, in numero non superiore ai posti messi a concorso;

f) i criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici e per la valutazione.

3. La regione nomina la commissione giudicatrice composta da esperti provenienti da amministrazioni e da organizzazioni pubbliche o private, in particolare con competenze in campo organizzativo, gestionale, formativo o educativo e tra dirigenti scolastici, anche collocati a riposo, con un'anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni. Il presidente è scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a riposo, che ricoprono o hanno ricoperto un incarico di direzione in uffici dirigenziali, tra magistrati amministrativi o contabili, tra avvocati dello Stato o tra docenti universitari.

4. I compensi dovuti ai componenti delle commissioni giudicatrici sono definiti con normativa regionale.

Art. 27.

(Incarichi a tempo determinato).

1. La regione può conferire ai dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti, nel limite dei posti vacanti e disponibili e della dotazione organica

complessiva, incarichi a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni.

2. La regione stabilisce le modalità e i criteri di conferimento, di rotazione e di revoca degli incarichi di cui al comma 1, nonché della sostituzione in caso di vacanza dell'incarico, di assenza o di impedimento dei dirigenti scolastici.

Art. 28.

(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti scolastici).

1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti scolastici alla programmazione e all'attuazione del piano dell'offerta formativa, secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la regione si avvale del comitato di valutazione.

2. La regione integra il comitato di valutazione con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche organizzative o valutative della gestione delle istituzioni scolastiche.

3. La valutazione della dirigenza scolastica è effettuata annualmente, anche sulla base di una relazione predisposta dai dirigenti scolastici, con riferimento ai risultati raggiunti. L'attribuzione degli emolumenti accessori è connessa alle risultanze della valutazione.

4. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali è sottoposta alle modalità previste dal contratto collettivo di lavoro regionale integrativo, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della presente legge.

Capo IV PERSONALE ATA

Art. 29.

(Modalità di utilizzazione del personale ATA e degli assistenti educatori).

1. Nel rispetto della salvaguardia della qualità del servizio, la distribuzione degli incarichi del personale ATA è finalizzata a:

a) garantire la continuità nell'erogazione del

servizio offerto all'utenza;

b) valorizzare le competenze professionali;

c) favorire l'acquisizione di competenze specifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il dirigente scolastico, nell'utilizzazione del personale ATA e nell'assegnazione degli incarichi in rapporto ai diversi profili professionali previsti nella scuola, può prevedere opportune forme di collaborazione nello svolgimento degli incarichi, nonché opportune forme di rotazione.

3. L'organizzazione del servizio deve garantire un'equa ripartizione dei carichi di lavoro tra il personale appartenente allo stesso profilo, in coerenza e in modo strumentale alle finalità del piano dell'offerta formativa.

4. Il dirigente scolastico predispone il piano generale relativo allo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari.

5. Il funzionario amministrativo notifica ai dipendenti gli incarichi individuali di lavoro, unitamente all'orario e a eventuali turnazioni, nonché le modalità generali relative all'effettuazione del lavoro straordinario, tenuto conto delle richieste individuali compatibili con le esigenze di servizio.

6. L'assunzione degli assistenti educatori avviene previa valutazione delle competenze e delle esperienze professionali.

7. Nella definizione degli organici funzionali di rete, di cui all'articolo 22, comma 3, è compresa la razionale assegnazione e distribuzione del personale ATA nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste dalle disposizioni regionali.

Titolo II
GOVERNO DEL SISTEMA
DELL'ISTRUZIONE A LIVELLO
TERRITORIALE

Art. 30.

(Piano regionale per il sistema dell'istruzione).

1. La regione adotta il piano regionale per il sistema dell'istruzione di durata coincidente con la legislatura regionale; l'efficacia del piano è prorogata fino all'approvazione del piano

	<p>successivo. Il piano può essere aggiornato. Il piano specifica in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>a)</i> gli indirizzi generali delle politiche dell'istruzione, stabilite a livello nazionale, anche con riferimento ai fabbisogni del contesto economico-sociale e alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche;<i>b)</i> gli obiettivi generali del sistema dell'istruzione;<i>c)</i> i criteri e i livelli dimensionali delle istituzioni scolastiche;<i>d)</i> le forme di coordinamento per attuare l'integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio. <p>2. La definizione e l'attuazione del piano previsto dal comma 1 sono effettuate al fine di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>a)</i> la tendenziale stabilità nel tempo delle istituzioni scolastiche;<i>b)</i> l'utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in rapporto alle effettive necessità e alle complessive risorse disponibili;<i>c)</i> la determinazione dell'organico di ciascuna istituzione scolastica autonoma, secondo parametri e criteri anche pluriennali, in relazione al numero degli studenti, alla continuità didattica e al sostegno degli studenti con particolari o gravi <i>deficit</i> cognitivi, alla distribuzione delle istituzioni sul territorio e alle relative situazioni socio-economiche, alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche nell'attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa, nonché in relazione all'attivazione di reti di istituzioni scolastiche;<i>d)</i> la pluralità di scelte didattiche e formative articolate sul territorio, in grado di soddisfare i bisogni della comunità territoriale.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. La regione coordina l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione delle istituzioni scolastiche e formative con quelli delle scuole dell'infanzia, tenendo conto dell'offerta educativa, dei relativi orientamenti e della diffusione delle scuole dell'infanzia sul territorio.

4. Il piano regionale per il sistema dell'istruzione rileva la distribuzione sul territorio delle istituzioni scolastiche private.

5. Ai fini della formazione del piano di cui al presente articolo sono sentiti la competente commissione permanente del consiglio regionale, il consiglio regionale della comunità scolastica territoriale, il consiglio delle istituzioni scolastiche nonché tutti i soggetti della comunità educativa territoriale.

Art. 31.

(Istituzione del centro servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale).

1. In ciascun capoluogo di regione è istituito il centro servizi amministrativi per la comunità scolastica territoriale, di seguito denominato «centro servizi», organo di partecipazione e di corresponsabilità delle regioni nel governo del sistema nazionale dell'istruzione.

2. Le funzioni esercitate dall'ufficio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, nonché i compiti svolti dagli uffici scolastici provinciali sono trasferiti, con modalità e tempi da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo, ai centri servizi. In particolare si provvede:

a) al trasferimento del personale dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che esercita le funzioni amministrative dei soppressi uffici scolastici regionali e provinciali, secondo i principi di economicità ed efficienza di impiego, conservando per tale personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti;

b) al trasferimento presso il centro servizi delle funzioni, dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative dei soppressi uffici periferici statali e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite.

3. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2, gli uffici scolastici regionali e provinciali sono soppressi.

4. Qualora, in sede di prima attuazione della presente legge, il centro servizi destinatario delle funzioni di cui al comma 2, non sia ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti agli organi degli uffici scolastici regionali e provinciali soppressi nei rispettivi territori.

5. Il centro servizi costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa.

Art. 32.

(Consiglio regionale della comunità scolastica territoriale).

1. In ciascun capoluogo di regione è istituito il consiglio regionale della comunità scolastica territoriale, organo di corresponsabilità delle regioni nel governo del sistema nazionale dell'istruzione. Il consiglio esprime pareri sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione del piano regionale per il sistema dell'istruzione e della distribuzione dell'offerta formativa e fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nazionale nelle materie degli ordinamenti scolastici, dell'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, del sistema di valutazione e dello stato giuridico del personale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il consiglio regionale della comunità scolastica:

a) sostiene le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, con i settori economici e produttivi, con gli enti pubblici e con le associazioni del territorio, ai

	<p>fini dell'arricchimento dell'offerta formativa;</p> <p><i>b)</i> definisce, in sinergia con gli enti regionali preposti, le linee programmatiche in materia di politica scolastica;</p> <p><i>c)</i> promuove sul territorio iniziative condotte in partenariato tra enti, associazioni e istituzioni scolastiche;</p> <p><i>d)</i> prevede interventi volti a garantire l'efficacia del sistema scolastico territoriale attraverso azioni di monitoraggio e di valutazione;</p> <p><i>e)</i> vigila sull'educazione permanente svolta dalle istituzioni scolastiche;</p> <p><i>f)</i> formula pareri in merito ai criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche;</p> <p><i>g)</i> promuove la prevenzione contro la dispersione scolastica, il bullismo e la tossicodipendenza da droga e da alcol;</p> <p><i>h)</i> promuove l'istituzione del percorso di orientamento scolastico, condotto da uno psicologo iscritto al relativo albo professionale;</p> <p><i>i)</i> promuove l'attivazione delle necessarie risorse e competenze per la realizzazione di un servizio di psicologia scolastica regionale destinato all'attuazione di interventi specifici e integrati con il territorio, fornendo anche un contributo teorico e tecnico-scientifico ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA, agli studenti e alle loro famiglie.</p> <p>3. Il consiglio regionale della comunità scolastica territoriale svolge le funzioni e i compiti di indirizzo relativi anche all'ambito territoriale provinciale attraverso:</p> <p><i>a)</i> la ricognizione, il monitoraggio e la raccolta di dati in ordine allo stato di attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di messa a norma degli edifici scolastici, ai sensi del comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2008, n. 81;</p> <p><i>b)</i> la ricognizione e il monitoraggio degli edifici scolastici;</p> <p><i>c)</i> la ricognizione, il monitoraggio e la verifica, anche attraverso le funzioni attivate dal Sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei;</p> <p><i>d)</i> il raccordo e la collaborazione con i comuni, al fine di promuovere azioni di ricognizione, monitoraggio e verifica dell'osservanza dell'obbligo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale, in attuazione della normativa nazionale vigente;</p> <p><i>e)</i> il raccordo e la collaborazione con le autonomie locali e con le aziende sanitarie locali al fine di individuare le condizioni che consentono una migliore integrazione scolastica degli alunni disabili, in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185;</p> <p><i>f)</i> l'assistenza, la consulenza, l'informazione, la formazione e il monitoraggio finalizzati allo sviluppo delle condizioni per la piena realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle istituzioni scolastiche, anche attraverso la costituzione di reti di scuole;</p> <p><i>g)</i> la creazione di occasioni di confronto con tutti gli attori della comunità scolastica;</p> <p><i>h)</i> la ricognizione, per ogni opportuna azione di supporto, dell'offerta formativa realizzata dalle istituzioni scolastiche, con riferimento alle attività curriculari ed extra curriculari, nonché ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi preventivati;</p> <p><i>i)</i> la ricognizione e il monitoraggio dello stato di assegnazione e di utilizzazione dei finanziamenti attribuiti alle istituzioni</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>scolastiche.</p> <p>4. Il consiglio regionale della comunità scolastica territoriale è composto:</p> <p><i>a)</i> dall'assessore regionale competente in materia di istruzione;</p> <p><i>b)</i> dal responsabile del coordinamento degli assessori provinciali competenti in materia di istruzione e di formazione professionale;</p> <p><i>c)</i> dal relativo componente del dipartimento per i servizi alla persona e alla comunità dell'Unione delle province d'Italia o, se mancante, da un altro componente del medesimo dipartimento;</p> <p><i>d)</i> da un rappresentante della commissione istruzione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;</p> <p><i>e)</i> da esponenti della cultura, esperti nel sistema dell'istruzione italiano ed europeo;</p> <p><i>f)</i> dai rappresentanti dei dirigenti scolastici selezionati, a livello provinciale, dall'istituzione scolastica o dalle reti di scuole.</p> <p>5. Le modalità di validità delle deliberazioni e di espressione dei pareri del consiglio regionale della comunità scolastica territoriale sono definiti dalla giunta regionale.</p> <p>6. Il consiglio regionale della comunità scolastica territoriale si dota di un proprio regolamento che prevede un comitato ristretto composto dai rappresentanti eletti all'interno di ciascuna delle componenti di cui alle lettere <i>e)</i> e <i>f)</i> del comma 4.</p> <p>7. Per le province autonome di Trento e di Bolzano è prevista l'istituzione del rispettivo consiglio provinciale della comunità scolastica territoriale, secondo le modalità previste dal presente articolo, intendendosi sostituito il livello regionale con quello provinciale e quello provinciale con quello comunale.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------